

*"LA LIBERTÀ D'IMPRESA"*

Roma, 17-18 settembre 2021

FEDERICO M. MUCCIARELLI \*

**Ricomporre il nesso spezzato: giurisdizione e legge applicabile alle imprese multinazionali\*\*.**

Sommario: 1. Introduzione: globalizzazione e imprese multinazionali. – 2. Il raggio d'azione dei giudici europei. – 3. Le legge della società a monte della catena del valore. – 4. Conclusioni (necessariamente provvisorie).

*1. Introduzione: globalizzazione e imprese multinazionali*

Negli ultimi decenni, l'economia mondiale ha vissuto un salto di paradigma, comunemente chiamato globalizzazione o mondializzazione. Le definizioni di questo fenomeno sono molteplici, ma la vera novità non è l'intensificazione dei commerci a livello mondiale, bensì la dislocazione geografica delle catene del valore: sono gli investimenti e la produzione di merci a essere divenute globali o mondiali. In precedenza, la produzione delle merci e lo stesso capitale erano legati geograficamente a specifici territori e, quindi, anche alle loro dinamiche sociali e politiche. Viceversa, negli ultimi decenni si è accentuato un fenomeno diverso, che, accanto alla mobilità del capitale, ormai slegato da confini nazionali<sup>1</sup>, vede la redislocazione della produzione in luoghi geografici diversi da quelli ove è situato il centro di comando dell'attività d'impresa<sup>2</sup>. Quindi, uno dei fenomeni tipici dell'era della globalizzazione sono le c.d. imprese multinazionali, in cui una società

---

\* Professore ordinario di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

\*\* Desidero ringraziare Angelica Bonfanti, per i suggerimenti e il confronto su molti dei temi trattati nel presente lavoro, e Kletia Noti per il lavoro svolto assieme durante la redazione dello studio per il Parlamento Europeo "Corporate social responsibility (CSR) and its implementation into EU Company law". Delle opinioni espresse, così come di ogni errore od omissione, sono il solo responsabile.

<sup>1</sup> In realtà, la mobilità dei fattori produttivi era già stata oggetto di un'intuizione di Adam Smith, per il quale: «The proprietor of stock is properly a citizen of the world, and is not necessarily attached to any particular country. He would be apt to abandon the country in which he was exposed to a vexatious inquisition, in order to be assessed a burdensome tax, and would remove his stock to some other country where he could, either carry on his business, or enjoy his fortune more at his ease. By removing his stock, he would put an end to all the industry which it had maintained in the country which he left. Stock cultivates land; stock employs labour». (*An Inquiry into the Wealth of Nations*, 1776, libro V, cap. II, art. 2) Peraltro, è indubitabile che il fenomeno negli ultimi decenni ha raggiunto una dimensione tale da rappresentare un vero salto di paradigma, anche grazie alla liberalizzazione della circolazione dei capitali iniziata negli anni '80. Sono state proposte molte misure della globalizzazione dell'economia, ma una delle più chiare è la crescita degli investimenti diretti esteri, in percentuale sul prodotto interno lordo; ex multis: T. M. ANDERSEN *et al.*, *Measuring globalization*, IZA discussion paper, 2003.

<sup>2</sup> D. HELD, *Rethinking Democracy: Globalization and Democratic Theory*, in *Internationale Wirtschaft, Nationale Demokratie: Herausforderung für die Demokratietheorie*, a cura di W. Streeck, 66 ss.

controlla imprese costituite in altri Stati, attraverso le quali viene condotta parte della produzione; in alternativa, o accanto all'uso di catene proprietarie, la società capofila può semplicemente avvalersi di fornitori situati in altri paesi per la produzione di semilavorati, fornitori che sono legati da rapporti di dipendenza derivante dalle relazioni economiche e contrattuali.

In entrambi i casi, si può parlare di un'impresa multinazionale, considerando nel suo perimetro non solo rapporti partecipativi, ma anche relazioni di dipendenza basate su contratti, quali accordi di distribuzione, *franchising* o contratti di produzione con concessione di licenza commerciale<sup>3</sup>. Ovviamente, queste seconde ipotesi presentano numerose zone grigie, dovute al fatto che le singole imprese fornitrici, collocate a valle della catena, mantengono piena autonomia giuridica e potrebbero godere di forme di autonomia operativa, da vagliare caso per caso.

Spesso, il centro di comando dell'intera catena produttiva è situato in un paese occidentale, negli USA o in Europa, mentre le imprese a valle della catena sono in paesi in via di sviluppo, ma non si può tacere che negli ultimi anni anche la Cina si stia proponendo come paese in cui hanno sede società capofila di gruppi o di complesse catene del valore. Queste relazioni, occorre sottolineare, riflettono anche relazioni di potere diseguali tra aree geografiche diverse del pianeta, che – in parte – continuano antiche relazioni di sudditanza, solo formalmente scomparse a seguito dei processi di decolonizzazione<sup>4</sup>.

Una delle ragioni di queste scelte di investimento e produttive – ossia del fatto che imprese occidentali collochino parte della produzione in paesi in via di sviluppo – è di comprimere il costo del lavoro, che nel paese di produzione è normalmente inferiore a quello domestico, e al contempo di mettere sotto pressione i propri lavoratori, che saranno maggiormente indotti alla moderazione salariale. Di sicuro, ogni qual volta la catena della produzione e del lavoro attraversa vari paesi, vengono dissociati i centri di comando sulla produzione dal luogo in cui la produzione viene condotta. Di conseguenza, lo Stato che decide le regole cui va soggetta la società capofila (ossia tanto la *lex societatis* quanto le regole sulla produzione e la commercializzazione) sarà diverso dallo Stato competente a decidere e implementare le regole che deve rispettare la controllata o il fornitore.

In altri termini, le imprese multinazionali spezzano il nesso tra i circuiti politici di formazione della legge e i meccanismi di produzione e commercializzazione delle merci. In questo scenario, è prevedibile che le regole che governano le società capofila e la loro attività sul mercato siano diverse da quelle dei paesi dell'investimento e della produzione. Non a caso, la lettura di molte sentenze relative a danni arrecati da imprese a valle della catena del valore evidenziano che, spesso, nel paese in cui viene effettuata la produzione per conto della capofila europea, non solo l'entità del salario è minore, ma le regole a protezione di ambiente e condizioni di lavoro sono più lassiste di quelle praticate nel paese della società capofila. D'altro canto, il paese beneficiario dell'investimento ha interesse ad abbassare gli standard regolamentari e i livelli di protezione dei propri territori e dei propri lavoratori, al fine di attrarre investimenti e commesse a favore delle proprie imprese.

La situazione più estrema si verifica quando le imprese a valle della catena del valore

---

<sup>3</sup> P. MUCHLINSKI, *Multinational Enterprises and the Law*, 2a ed., Oxford, 2007, 51 ss; M.M. WINKLER, *Imprese multinazionali e ordinamento internazionale nell'era della globalizzazione*, Milano, 2008, 9 – 10.

<sup>4</sup> Per tutti, si veda D. HARVEY, *Spaces of Global Capitalism*, London, 2006.

situate in paesi in via di sviluppo pongano in essere azioni tanto lesive della salute o dell'integrità fisica di persone, di intere comunità o dei lavoratori da essere classificate come violazioni di diritti umani. Quest'ultimo concetto è stato, ed è tuttora, molto dibattuto e controverso. Pur essendo le sue basi filosofiche molto risalenti, è nel secondo dopoguerra che tale idea viene impiegata su larga scala per fornire una base giuridica alla protezione di interessi fondamentali dell'uomo<sup>5</sup>. La tutela dei diritti umani nelle catene del valore e nei gruppi multinazionali è tema affrontato da numerose iniziative di organismi e soggetti sovranazionali. Due, tra le tante, sono da ricordare perché rappresentano l'antecedente prossimo della proposta del Parlamento Europeo. In primo luogo, nel 2011 l'*Office of the High Commissioner for Human Rights* dell'ONU redasse i *Guiding Principles on Business and Human Rights*<sup>6</sup>, in base ai quali le imprese multinazionali debbano condurre una *due diligence* relativa ai diritti umani<sup>7</sup>, al fine di identificare, prevenire, mitigare qualsiasi impatto negativo su diritti umani; l'ambito di applicazione del dovere di *due diligence* si estende a tutte le imprese del gruppo e dell'indotto, sintanto che la società a monte abbia una capacità di "leva" sull'impresa a valle, ossia abbia il potere di realizzare e imporre mutamenti delle pratiche dannose<sup>8</sup>. In secondo luogo, occorre menzionare le *Guidelines for Multinational Enterprises: Responsible Business Conduct Matters*, redatte nel 2017 dalla *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*<sup>9</sup>, in cui, tra l'altro, viene chiarito che il dovere di *due diligence* si estende a tutta la catena del valore. In questo contesto, alcuni Stati membri della UE hanno fornito parziali risposte legislative, imponendo alle imprese capofila domestiche doveri di diligente vigilanza sui comportamenti delle società del gruppo o dell'indotto, anche estere<sup>10</sup>.

L'Unione Europea ha approvato negli ultimi anni alcune discipline settoriali, ossia segnatamente: (a) un regolamento sul legname del 2013, che mira a garantire che le imprese europee non importino legname tagliato e trasportato illegalmente da paesi terzi<sup>11</sup>; (b) una direttiva sulle informazioni di carattere non finanziario<sup>12</sup>; (c) un regolamento sull'importazione di stagno, tantalio, tungsteno e oro da paesi in cui vi sono violazioni di

---

<sup>5</sup> L'idea dei diritti umani peraltro è stata impiegata, nel corso degli ultimi decenni, anche per proteggere interessi ed aspettative, come la proprietà privata, lontani dalle aspirazioni ideali e dagli obiettivi politici delle origini: E.-U. PETERSMANN, *The WTO constitution and human rights*, in *Journal of International Economic Law*, 2000, 19 ss.; Id., *Human rights and international economic law in the 21<sup>st</sup> Century: The need to clarify their interrelationships*, in *Journal of International Economic Law*, 2001, 3 ss. Per una critica del fenomeno: Q. SLOBODIAN, *Globalists*, Cambridge Ma, 2018, 278 ss.

<sup>6</sup> Disponibile sul sito: [https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr\\_en.pdf](https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf) (consultato il 19 maggio 2021).

<sup>7</sup> Principio 17.

<sup>8</sup> Commento al Principio 17.

<sup>9</sup> Disponibile sul sito: <https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf> (consultato il 19 maggio 2021).

<sup>10</sup> Si veda la *Loi de Vigilance* francese, del 2017 (L. n. 2017-399, 27 marzo 2017), la quale impone un generale «dovere di diligenza» alle società francesi di maggiori dimensioni, affinché esse evitino la violazione di diritti umani e danni ambientali; questi doveri riguardano non solo società controllate, ma anche tutti i fornitori stabili, e impongono di realizzare qualsiasi misura ragionevole per identificare tali rischi. L'altro Stato membro che ha previsto una disciplina analoga, sia pure più specifica, sono i Paesi Bassi, che nel 2019 approvarono una legge che mira a evitare il lavoro minorile in tutta la catena del valore di società domestiche o comunque attive sul territorio nazionale: L. 401/2019, del 24 ottobre 2019. Per avere uno sguardo d'insieme sull'evoluzione delle discipline degli Stati membri della UE si veda l'indagine del Business & Human Rights Resource Centre: <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/national-regional-movements-for-mandatory-human-rights-environmental-due-diligence-in-europe/#timeline> (visitato il 24 maggio 2021)

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

<sup>12</sup> Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

diritti umani o guerre civili endemiche<sup>13</sup>. Sulla scorta di queste esperienze, il Parlamento Europeo ha approvato, dopo un lungo dibattito, una risoluzione che raccomanda alla Commissione la approvazione di una direttiva che impone doveri di «diligenza» in capo a società europee per evitare la violazione di diritti umani e danni ambientali commessi non solo da proprie società controllate situate in paesi terzi, ma anche da fornitori e subfornitori lungo la «catena del valore»<sup>14</sup>.

Peraltro, anche se la direttiva dovesse essere approvata e tutti i paesi europei effettivamente imporranno alle società domestiche di evitare danni ad ambiente e persone in tutto l'indotto estero, simili norme potrebbero essere poco efficaci se i giudici europei non fossero competenti a conoscere le cause civili per risarcimento dei danni e, soprattutto, se in simili procedimenti non si potesse applicare la legge del paese europeo della società capofila o, almeno, che i principi europei sui doveri di vigilanza non rappresentassero standard minimi di comportamento cui le società sono comunque tenute, ad esempio perché di applicazione necessaria, qualunque sia la legge applicabile al risarcimento e all'azione<sup>15</sup>. In altri termini, le regole sulla giurisdizione internazionale e la legge applicabile potrebbero vanificare l'efficacia di qualsivoglia regola o principio sostanziale.

## 2. Il raggio d'azione dei giudici europei.

La prima questione da affrontare riguarda la giurisdizione internazionale, ossia quale sia il giudice competente a conoscere cause civili per il risarcimento di danni provocati da società a valle della catena del valore. Ponendoci dal punto di vista degli Stati membri dell'Unione Europea, occorrerà applicare il regolamento "Bruxelles I (rifusione)"<sup>16</sup>, il quale ha ad oggetto procedimenti in materia civile o commerciale riguardo a convenuti domiciliati in uno Stato Membro. Il criterio di giurisdizione principale nel Regolamento è il luogo del domicilio del convenuto, a meno che non trovi applicazione uno dei criteri alternativi previsti dal Regolamento medesimo. Riguardo a convenuti, il cui domicilio sia fuori dal territorio della UE, invece, si applicano i criteri di competenza internazionale dello Stato del foro, che potrebbe accettare la competenza se vengono convenute in giudizio società controllate (o fornitori) situati in altri Stati o società *holding* situate in Stati extra-UE.

Riguardo a enti societari o altre persone giuridiche, il Regolamento detta alcuni criteri specifici e alternativi tra loro per individuare il loro domicilio; in particolare, occorre

---

<sup>13</sup> Regolamento (UE) 821/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017.

<sup>14</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese P9\_TA(2021)0073 (2020/2129(INL)).

<sup>15</sup> Si veda la recente sentenza della Corte d'Appello de l'Aia, nel caso *Akpan et al., Vereniging Mileudéfensie v. Shell Petroleum NV, The "Shell" Transport and Trading Company Ltd, Royal Dutch Shell plc, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd*, 29.1.2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:132. La sentenza affrontava l'azione di risarcimento del danno ambientale derivante dalla fuoriuscita di petrolio da un oleodotto della società nigeriana Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd. Oltre a quest'ultima, era convenuta anche la società controllante di diritto inglese (ma con sede amministrativa e fiscale nei Paesi bassi) Royal Dutch Shell plc. La Corte d'Appello applicò il diritto nigeriano, ma ritenne che questo, essendo basato sulla *common law* britannica, debba essere integrato con i «duties of care» delle società controllanti nei confronti delle società controllate e dei loro lavoratori e soggetti danneggiati, secondo i principi elaborati nel tempo dalle corti britanniche.

<sup>16</sup> Regolamento (UE) 1215/2012 del 12 dicembre 2012, del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (di seguito: "Regolamento Bruxelles I (rifusione)" o anche "Regolamento", ove non diversamente specificato). In precedenza, la giurisdizione era regolata dal Regolamento 44/2001 del 22 dicembre 2000 (c.d. "Regolamento Bruxelles I"), che trova ancora applicazione ai procedimenti iniziati prima del 10 gennaio 2015. Per quanto riguarda il presente lavoro, le regole delle due versioni del regolamento coincidono e, quindi, si farà riferimento semplicemente al più recente Regolamento Bruxelles I (rifusione).

ricordare che la nozione di “domicilio” non è propria del diritto societario italiano, ma sembra essere la traduzione in italiano di terminologia inglese. Per attrarre il più possibile la competenza internazionale verso corti europee, il regolamento prevede che per domicilio di una società si possano intendere alternativamente: (a) la sua sede statutaria; (b) la sua amministrazione centrale; (c) il suo centro d’attività principale<sup>17</sup>. Pertanto, anche società costituite in un Paese extra-UE, ma che abbiano in uno Stato Membro l’amministrazione centrale o la loro attività principale, sono considerate domiciliate nella UE e possono essere convenute di fronte a corti di tali Stati Membri. Viceversa, società controllate o fornitori situati in Paesi terzi non hanno il proprio domicilio nella UE e, quindi, possono essere convenuti davanti a giudici di Stati membri solo sulla base di criteri di giurisdizione nazionali<sup>18</sup>. Alla stessa conclusione deve giungersi riguardo a società *holding* costituite in Stati extra-UE e occorre sottolineare che tra essi ormai rientra anche il Regno Unito, dopo la sua uscita dalla UE conclusasi il primo gennaio 2021, paese che è stato in grado di attrarre la costituzione di moltissime società con soci e amministratori provenienti da (e residenti in) altri Stati membri<sup>19</sup>. Quindi, il Regolamento Bruxelles I (rifusione) non estende la competenza internazionale dei giudici europei a convenuti domiciliati in paesi extra-UE. Inoltre, è sicuramente vero che giudici di Stati membri sono astrattamente competenti a conoscere azioni verso società-madri domiciliate nella UE, però è necessario sia ipotizzabile che la convenuta abbia violato un proprio dovere – da cui potrebbe scaturire una responsabilità – anche se il danno è stato materialmente perpetrato da una controllata o da un fornitore non domiciliato nella UE<sup>20</sup>. Il ruolo della direttiva, quindi, potrebbe essere di fare chiarezza su quest’aspetto, specificando che la società capogruppo è tenuta a osservare specifici doveri di vigilanza anche riguardo a comportamenti tenuti dalle società a valle della catena, facilitando così anche il radicarsi di cause davanti a giudici europei.

Inoltre, qualora gli eventi lesivi elencati siano qualificati come fatti illeciti, trova applicazione uno dei criteri speciali che consentono di radicare la competenza in uno Stato diverso da quello del domicilio del convenuto. Peraltro, questi criteri si applicano – così come accadeva nell’originario regolamento 44/2000 e a dispetto di numerose proposte di riforma in senso diverso – solo a convenuti che abbiano il proprio domicilio in uno Stato membro. In particolare, la controversia può essere conosciuta dal giudice del paese in cui «è avvenuto l’evento dannoso»<sup>21</sup>. È essenziale, quindi, chiarire la nozione di “evento dannoso”, da cui dipende l’interpretazione della norma. L’interpretazione fornita dalla

---

<sup>17</sup> Regolamento Bruxelles I (rifusione) art. 63(1). È interessante notare che, riguardo ai paesi di common law, il regolamento precisa come “sede statutaria” debba intendersi come sinonimo di *registered office* (o di luogo di incorporazione, se non esiste un *registered office*): M.V. BENEDETTELLI, *Five Lay Commandments for the EU Private International Law of Companies*, in *Yearbook of Private International Law* (2015 / 2016) 209, 243 – 244

<sup>18</sup> Peraltro, l’art. 3(2) l. 218/1995 estende i criteri di giurisdizione del Regolamento Bruxelles I (rifusione) ai procedimenti che coinvolgono soggetti non domiciliati nella UE.

<sup>19</sup> Cfr. (prima dell’uscita del Regno Unito dalla UE): C. GERNER-BEUERLE – F.M. MUCCIARELLI – E. SCHUSTER – M. SIEMS, *Why do businesses incorporate in other EU Member States? An empirical analysis of the role of conflict of laws*, in *International Review of Law and Economics*, 14 ss.

<sup>20</sup> Si veda A. BONFANTI, *Imprese multinazionali, diritti umani e ambiente*, Milano, 2012, 384; ritiene che il criterio generale del domicilio del convenuto sia sufficiente a consentire a giudici di Stati membri di riconoscere la propria competenza sulle controllanti H.-P. MANSSEL, *Internationales Privatrecht de lege lata wie de lege ferenda und Menschenrechtsverantwortlichkeit deutscher Unternehmen*, in *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht*, 2018, 449. In Germania, però, si veda l’opposta opinione contenuta nella proposta del Gruppo parlamentare *Bündnis 90/Grünen* nel *Bundestag* tedesco del 12 giugno 2013 (*Drucksache* 17/13916), che muove dall’assunto per cui le società madri tedesche difficilmente potranno essere convenute davanti a giudici tedeschi per danni arrecati dalle controllate.

<sup>21</sup> Regolamento Bruxelles I (rifusione), Art. 7(2).

Corte di Giustizia è flessibile, nel senso che questa nozione può intendersi tanto come luogo della lesione, quanto come luogo in cui si è verificato il fatto che ha generato lesione e danno<sup>22</sup>. Quest'ultimo, però, deve essere inteso come il luogo che mostra la più stretta connessione con la lesione<sup>23</sup> e, pertanto, il luogo del domicilio della controllante raramente potrà esservi ricompreso, a meno che non si dimostri che la quest'ultima è venuta meno a propri doveri di vigilanza o controllo (e sempre che questi non rientrino nella *lex societatis*)<sup>24</sup>. Inoltre, questi criteri alternativi non consentono di estendere la competenza di giudici europei a società holding o capofila non domiciliate nella UE.

Riguardo all'opportunità di estendere i criteri di giurisdizione, il dibattito è stato piuttosto acceso. Durante il dibattito sulla riforma del Regolamento 44/2001, la Commissione propose di introdurre un *forum necessitatis* per lesioni di diritti umani qualora il danneggiato non abbia possibilità di accedere alla giustizia di fronte al giudice naturale<sup>25</sup>. Quella proposta non venne alla fine accolta, ma rappresenta il precedente della proposta contenuta nella prima bozza di risoluzione, discussa a settembre del 2020 dalla commissione affari legali (JURI) del Parlamento Europeo, che prevedeva anche una duplice modifica al Regolamento Bruxelles I, finalizzata ad attirare il più possibile verso giudici di Stati membri la competenza a conoscere controversie riguardanti danni arrecati da società controllate estere o da subfornitori esteri<sup>26</sup>.

In primo luogo, la bozza proponeva di aggiungere un ulteriore quinto comma all'art. 8 del regolamento (applicabile solo a convenuti domiciliati nella UE). Si tratta di un comma di lettura incerta: da un lato, infatti, esso sembra estendere la competenza dei giudici europei a società domiciliate in uno Stato membro anche per danni arrecati in uno Stato terzo da società controllate o da società con cui la convenuta intrattiene relazioni commerciali, sulla base di una definizione di *business relationship* contenuta nella bozza di Direttiva; dall'altro, trattandosi di un nuovo comma dell'art. 8, potrebbe non rappresentare un nuovo titolo di giurisdizione, ma solo una ragione per radicare il processo presso altro giudice della UE sulla base delle generali regole di giurisdizione. Comunque, questa norma soffriva anche della estrema vaghezza della nozione di *business relationship* che avrebbe giustificato la giurisdizione<sup>27</sup>.

In secondo luogo, nella bozza erano presenti criteri di giurisdizione alternativi per i convenuti non domiciliati nella UE. In particolare, sempre per azioni di risarcimento del danno dovute a violazioni dei doveri rientranti nella direttiva, si proponeva che, qualora nessuno Stato membro fosse stato competente in base alle regole ordinarie di giurisdizione, la competenza potesse essere attribuita a tribunali europei in due casi: (a) se è ragionevole pensare che il procedimento non venga condotto o sia impossibile nello Stato terzo col quale

---

<sup>22</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-21/76, *Handelskwekerij G. J. Bier B.V. v Mines de Potasse d'Alsace S.A.*, ECLI:EU:C:1976:166. Questa sentenza riguardava l'art. 5(3) della convenzione del 27 settembre 1968 sulla giurisdizione e l'esecuzione di sentenze civili e commerciali, il cui contenuto è ora riprodotto dall'art. 7, Regolamento Bruxelles I (rifusione).

<sup>23</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-68/93 *Shevill and Others v Presse Alliance*: ECLI:EU:C:1995:61.

<sup>24</sup> G. WAGNER, *Haftung für Menschenrechtsverletzungen*, in 80 *RabelsZ*, 2016, 717, 735.

<sup>25</sup> *Libro verde sulla Revisione del Regolamento (CE) 44/2001*, Bruxelles, 21.4.2009, COM(2009) 175 definitivo. Ricostruisce il dibattito che ha portato il Consiglio e il Parlamento Europeo a rigettare questa proposta A. BONFANTI (nt 20) 387.

<sup>26</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Comitato Affari Legali, 11.9.2020, 2020/2129(INL), *Draft Report with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability*.

<sup>27</sup> Art. 3: «business relationships means the network of relationships of an undertaking with business partners and other entities along its entire value chain, and any other non-State or State entity directly linked to the undertaking's business operations, products or services».

esso è strettamente connesso; (b) se una sentenza emessa nello Stato terzo non possa essere riconosciuta e attuata nello Stato membro del foro. In pratica, la logica era di riconoscere la giurisdizione di Stati membri qualora, per ragioni anche solo pratiche, il caso concreto non avrebbe goduto di un processo adeguato davanti al suo giudice “naturale”, purché però vi fosse un collegamento sufficiente con il territorio dello Stato membro del foro. Il Parlamento Europeo, però, all’atto di approvare la versione finale del progetto ha stralciato queste proposte che avrebbero fatto chiarezza sulla estensione della giurisdizione dei tribunali europei e, soprattutto, consentito di far fronte a casi in cui i criteri di giurisdizione comuni rischiano di condurre a veri e propri dinieghi di giustizia, che nell’ambito dei diritti umani appaiono particolarmente odiosi<sup>28</sup>.

Per comprendere la proposta originaria della Commissione Affari Legali e la scelta di stralciarla dal testo finale è utile osservare che, comunque, lo stato del foro potrebbe prevedere un simile *forum necessitatis* ed estendere la competenza dei propri tribunali qualora i danneggiati non possano ottenere adeguato ristoro o avere un equo processo davanti al foro naturale. E in tale ottica, si può menzionare – oltre ai criteri di giurisdizione dei Paesi Bassi, estremamente ampi<sup>29</sup> – l’evoluzione giurisprudenziale nel Regno Unito: le corti britanniche, infatti, stanno sempre più riconoscendo la propria competenza per azioni di risarcimento del danno verso società domestiche, in ragione di comportamenti di loro controllate o fornitrici estere che violino diritti umani o, comunque, che arrechino danni a persone e ambiente<sup>30</sup>. Ed è interessante notare che una delle ragioni per attirare la competenza a favore del giudice britannico è che, anche per ragioni materiali quali l’assenza di avvocati esperti o di assistenza economica alle parti nel paese in cui è avvenuto il danno, l’attore rischi di non ottenere giustizia effettiva davanti al giudice naturale, ossia la stessa soluzione che alla fine il Parlamento Europeo ha deciso di stralciare dal testo finale<sup>31</sup>. Si può concludere che il Parlamento Europeo, decidendo di stralciare la proposta di *forum necessitatis*, si è posto in una posizione di retroguardia rispetto alle evoluzioni in corso nel Regno Unito, appena uscito dalla UE.

### 3. Le legge della società a monte della catena del valore.

3.1. Il problema principale posto dai fatti illeciti compiuti da imprese a valle della catena del valore riguarda la legge applicabile. Qualora i criteri di scelta dell’ordinamento competente portino ad applicabile la legge del paese in cui si è verificato il danno, è evidente

---

<sup>28</sup> Si veda F. MARRELLA, *Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales*, in *Collected Courses of The Hague Academy of International Law*, 2017, vol. 385, 364, il quale ritiene che questa assenza di un *forum necessitatis* rappresenti una violazione dell’art. 6(1) della Convenzione Europea sui Diritti Umani sul diritto a un equo processo (sulla scorta di quanto sostenuto nel 2012 dalla International Law Association: *International Civil Litigation and the Interest of the Public*, Resolution 2/2012, at the 75th Conference of the International Law Association held in Sofia, Bulgaria, 2012).

<sup>29</sup> Si veda N. BOSCHIERO, *Corporate responsibility in transnational human rights cases. The U.S. supreme court decision in Kiobel v. Royal Dutch Petroleum*, in *Riv. It. Dir. Int. Priv. Proc.*, 2013, 266.

<sup>30</sup> Si vedano: Supreme Court, *Vedanta Resources plc and another v Lungowe and others* [2019] UKSC 20 (danno ambientale prodotto da una miniera di rame situata in Zambia e gestita da Konkola Copper Mines Plc, una società ivi costituita e controllata dalla britannica Vedanta Plc); Supreme Court, *Okpabi and others v Royal Dutch Shell plc and another* [2021] UKSC 3 (una società petrolifera nigeriana – SPDC – partecipata al 30% da Royal Dutch Shell plc produce un enorme danno ambientale nel delta del Niger a causa di petrolio fuoriuscito da sue condutture e le comunità locali agiscono contro la capogruppo britannica). Si vedano anche le sentenze “gemelle” di quest’ultima, emesse da corti dei Paesi Bassi nei confronti di Royal Dutch Shell plc, sulla base del suo avere sede amministrativa a l’Aia, in particolare: Corte Distrettuale de l’Aia, *Akpan et al., Vereniging Milieudefensie v. Royal Dutch Shell plc, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd*, 30.1.2013, che risolse la questione della giurisdizione a favore del giudice dei Paesi Bassi.

<sup>31</sup> Sentenza *Vedanta* (nt. 30) 138.

il rischio che quest'ultimo abbassi il livello di protezione dell'ambiente e dei propri lavoratori pur di attrarre investimenti esteri. In tal caso, l'impresa capogruppo europea sarebbe incentivata a produrre nel (o a comprare semilavorati dal) paese in questione non solo a causa del divario salariale, ma anche in ragione del divario regolamentare, che le consentirebbe di eludere le regole domestiche e i costi per implementarle<sup>32</sup>. Sul lungo periodo, una simile situazione non è auspicabile nemmeno sul piano economico, non solo sotto un profilo etico, perché non aumenta il grado di efficienza nell'utilizzo del capitale e non consente di ridurre il costo unitario del prodotto a parità di altre condizioni<sup>33</sup>.

Dal principio della separata personalità giuridica delle società deriva che – salvo eccezioni che variano da paese a paese – in linea di massima la società controllante non è responsabile per obbligazioni delle controllate estere, né tantomeno i committenti possono essere chiamati a rispondere per obbligazioni dei loro fornitori. Peraltro, l'ordinamento della società a monte (capogruppo o committente) potrebbe ritenere che lesioni personali o danni ambientali rientrino tra i fatti illeciti e che, astrattamente anche la società a monte possa essere responsabile per tali danni, ovviamente sul presupposto che venga dimostrato un comportamento dannoso o un'omissione di atti dovuti in capo a quest'ultima<sup>34</sup>. In tal caso, l'ordinamento competente sarà individuato sulla base dei criteri internazionalprivatistici riferiti a obbligazioni extracontrattuali, contenuti nel Regolamento 864/2007 ("Regolamento Roma II")<sup>35</sup>. Poiché questo regolamento ha applicazione universale<sup>36</sup>, tali regole si applicano anche a illeciti commessi in paesi extra-UE.

In base all'art. 4 di tale regolamento, alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da fatto illecito si applica la legge «del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno (...)». Quindi, si dovrà applicare la legge del paese della società controllata o del fornitore di semilavorati, non dell'impresa capofila europea. Peraltro, qualora il fatto illecito presenti «collegamenti manifestamente più stretti» con altro paese, si dovrebbe applicare la legge di quest'ultimo, invece di quella del paese del danno<sup>37</sup>. Questa eccezione, peraltro, viene normalmente interpretata in senso restrittivo, cosicché appare difficile – anche se il vaglio deve essere condotto caso per caso – ritenere che il fatto illecito sia più strettamente collegato con il paese della capogruppo o della committente, rispetto al paese in cui è situata l'impresa che

---

<sup>32</sup> P. MANZINI, I costi ambientali nel diritto internazionale, Bologna 1996, 84.

<sup>33</sup> H. FLASSBECK – P. STEINHARDT, *Gescheiterte Globalisierung*, Frankfurt a.M., 2018, 34 ss.

<sup>34</sup> Si veda, in generale, sulla qualificazione come fatto illecito della violazione dei diritti umani: P. MUCHLINSKI, *Implementing the New UN Corporate Human Rights Framework: Implications for Corporate Law, Governance, and Regulation*, in *Bus. Ethics Quart.*, 2012, 152. Il problema della demarcazione tra *lex societatis* e *lex delicti* non può essere trattato approfonditamente in questa sede. In generale, sui diversi criteri seguiti dagli Stati membri della UE, si veda C. GERNER-BEUERLE – F.M. MUCCIARELLI – E. SCHUSTER – M. SIEMS, *The Private International Law of Companies in Europe*, Monaco, 2019, 110 ss. Dal punto di vista delle norme internazionalprivatistiche italiane (art. 25 l. 218/1995), occorre valutare se la legge del paese di costituzione ricomprenda il dovere di prevenire danni commessi da controllate o fornitori esteri nel cono d'ombra della *lex societatis* o se, invece, essa rinvii al regime delle obbligazioni derivanti da fatto illecito, nel qual caso troveranno applicazione i criteri di collegamento previsti per le obbligazioni extra-contrattuali; si veda: M.V. BENEDETTELLI, *Profili di diritto internazionale privato ed europeo delle società*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2015, 53. Riguardo al contenuto della responsabilità aquiliana, dalle origini nel diritto romano, sino alle attuali codificazioni europee, si veda, *ex multis*: F. FERRARI, *Atipicità dell'illecito civile*, Milano, 1992.

<sup>35</sup> Regolamento (CE) N. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Regolamento Roma II»).

<sup>36</sup> Regolamento Roma II, art. 3.

<sup>37</sup> Regolamento Roma II, art. 4(3).



materialmente ha compiuto l'illecito<sup>38</sup>.

Il criterio di collegamento basato sulla *lex damni* rende difficile la protezione di interessi rilevanti danneggiati dalla controllata o dal fornitore estero. Emblematico è il caso, verificatosi nel 2012, che riguardò un'impresa che produceva semilavorati tessili a Karachi, in Pakistan, e li forniva quasi esclusivamente ad una società tedesca. L'11 settembre 2012 un incendio divampò nella fabbrica e 232 lavoratori vi persero la vita, mentre 32 persone ne uscirono ustionate. In un qualsiasi stabilimento europeo, probabilmente, l'incendio non si sarebbe verificato e, soprattutto, i lavoratori avrebbero avuto a disposizione vie di fuga ed estintori. Ma nulla di tutto questo era presente nella fabbrica pachistana. Le famiglie delle vittime decisero di agire per i danni verso la società tedesca, che di fatto controllava economicamente la fornitrice pachistana, e il *Landesgericht* di Dortmund si ritenne competente sulla base del Regolamento Bruxelles I<sup>39</sup>. Però, sulla base del Regolamento Roma II, la corte tedesca dovette applicare il diritto pachistano, il quale prevede uno stretto limite di decadenza da questo tipo di azioni; il giudice tedesco, pertanto, dovette rigettare la domanda<sup>40</sup>.

3.2. La risoluzione finale del Parlamento Europeo, che contiene la proposta di direttiva, non affronta il Regolamento Roma II e non ne suggerisce modifiche. Questo esito, però, non era affatto scontato, perché la versione originaria del documento sottoposto alla Commissione Affari Legali (JURI) del Parlamento Europeo conteneva modifiche molto incisive, poi stralciate assieme alle proposte sulla giurisdizione. In particolare, la prima bozza di relazione proponeva di introdurre nel Regolamento Roma II criteri di collegamento speciali per «business-related civil claims for human rights violations within the value chain of an undertaking domiciled in a Member State of the Union or operating in the Union» e rientranti nel campo di applicazione della direttiva proposta dal Parlamento<sup>41</sup>. In tali casi, il danneggiato avrebbe potuto chiedere l'applicazione, in alternativa: (a) della legge del paese del fatto che ha dato origine al danno; (b) della legge del paese in cui la società controllante ha il proprio domicilio; (c) qualora la controllante non sia domiciliata nella UE, della legge del paese in cui essa opera, criterio che potrebbe aprire le porte a una sostanziale libera scelta *ex post* della legge applicabile.

Questo principio di ubiquità ricalcava, e anzi espandeva, la logica del criterio di collegamento alternativo previsto per i danni ambientali, per i quali l'attore ha facoltà di scegliere tra la legge del paese in cui si è verificato il danno e la legge del paese «in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato», da intendersi come luogo in cui è stata realizzata la condotta lesiva. La proposta contenuta nella prima bozza avrebbe superato la logica formalmente neutrale dei criteri di collegamento, secondo la classica impostazione di Savigny, in favore di un approccio che tiene conto della realtà dei rapporti di forza e che mira ad applicare gli standard ambientali, normalmente più severi, della società

---

<sup>38</sup> Si veda H.P. MANSEL (nt. 20) 457 – 458, ove una critica dell'opposta tesi in base alla quale l'art. 4(3) Regolamento Roma II potrebbe essere esteso anche alle azioni contro la società capogruppo, grazie a una riduzione teleologica della norma stessa: M.-P. WELLER – C. THOMALE, *Menschenrechtsklagen gegen deutsche Unternehmen*, in *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht*, 2017, 535; C. THOMALE – L. HÜBNER, *Zivilrechtliche Durchsetzung transnationaler Unternehmensverantwortung*, in *Juristenzeitung*, 2017, 385 ss.

<sup>39</sup> *Landesgericht Dortmund* – 7 O 95/15, 28 (reperibile su <https://openjur.de/u/2155292.html>).

<sup>40</sup> *Landesgericht Dortmund* (nt. 38) e OLG Hamm, NJW, 2019, 3527.

<sup>41</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Comitato Affari Legali (nt. 26), 30 ss.

capogruppo<sup>42</sup>. A tale riguardo, è tuttora dibattuto se, e a quali condizioni, si possa applicare la legge della società capogruppo o dell'impresa a monte della catena del valore, quale «luogo della condotta»; di sicuro, è necessario che la società a monte abbia il potere, giuridico o economico, di sorvegliare o dirigere l'impresa a valle, ma non è chiaro se, affinché se ne possa richiamare la legge, sia sufficiente questo astratto potere di intervento<sup>43</sup>, ovvero se sia necessario che la decisione o omissione della società a monte sia un tassello necessario e sufficiente a produrre il danno<sup>44</sup>.

Questa incertezza riguardo al criterio di collegamento alternativo dei danni ambientali forse spiega la ragione per cui la bozza di settembre 2020 dava all'attore facoltà di scelta della legge applicabile, al fine di evitare dubbi sul fatto che il presunto danneggiato possa scegliere la legge maggiormente protettiva e, in particolare, la legge della società capogruppo o a monte della catena del valore. Peraltro, se questa soluzione fosse stata approvata, si sarebbero prodotte notevoli incertezze, non solo a causa della indeterminatezza del criterio del paese in cui la società opera, ma anche per la difficoltà di tracciare un confine netto tra danni ambientali, che includono anche danni «arrecati alle persone o ai beni per effetto di un [danno ambientale]», e danni da violazione della direttiva sui diritti umani, questione che è attualmente molto controversa e di difficile soluzione<sup>45</sup>.

Forse, una soluzione preferibile sarebbe stata quella di omologare i criteri di collegamento delle due fattispecie, estendendo il criterio alternativo previsto per i danni ambientali alle violazioni di diritti umani o, in genere, ai danni alle persone derivanti da comportamenti di imprese a valle della catena del valore, ovviamente chiarendo che il luogo della condotta deve poter essere inteso anche come paese della società a monte o della capogruppo anche qualora l'omissione di queste ultime non sia l'evento ultimo che ha prodotto il danno<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> J. VON HEIN, *Of Older Siblings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome II Regulation to the Communitarisation of Private International Law*, in *RebelsZ*, 2009, 478 ss.

<sup>43</sup> A. BONFANTI (nt. 20) 411; M.-P. WELLER – C. THOMALE (nt. 38); G. VAN CALSTER, *European Private International Law*, 3a ed., Oxford, 2021, 320.

<sup>44</sup> G. WAGNER (nt. 24) 80; H.-P. MANSEL (nt. 20) 461.

<sup>45</sup> A riprova di questa difficoltà, si veda il caso *Begum v Maran* affrontato di recente dalle corti britanniche, che riguardava la morte accidentale di un operaio che lavorava alla demolizione di una nave in un cantiere di Chattogram in Bangladesh. La nave era di una società britannica, controllata da un imprenditore greco, Maran Ltd, la quale, al termine della sua vita produttiva, la vendette ad un'impresa bengalese specializzata in demolizioni. La demolizione di navi, occorre sottolineare, è una delle attività cantieristiche più pericolose e in cui più alto è il rischio di incidenti mortali (si veda: [https://www.ilo.org/safework/info/WCMS\\_110335/lang-en/index.htm?ssSourceSiteId=global](https://www.ilo.org/safework/info/WCMS_110335/lang-en/index.htm?ssSourceSiteId=global)). La vedova agì per il risarcimento del danno direttamente nei confronti della società britannica, non della danneggiante bengalese, sostenendo che la prima non avrebbe rispettato la dovuta cura nella scelta della società cui affidare la demolizione della nave, scegliendola solo in base alle condizioni economiche non alle condizioni di sicurezza (che in Bangladesh sono, secondo quanto emerge dalle stesse sentenze che affrontano il caso, molto inferiori rispetto agli standard imposti dalle leggi britanniche). Ovviamente, si posero problemi di legge applicabile, perché la legge bengalese prevede un breve termine di decadenza per queste azioni. Una delle questioni discusse era se il decesso rientrasse tra i danni arrecati alle persone per effetto di un danno ambientale, considerando che la stessa demolizione della nave seguiva metodi non ammessi in Europa e molto inquinanti. Mentre la sentenza di primo grado interpretò il criterio dell'art. 7 del Regolamento Roma II in maniera molto ampia, facendovi rientrare anche decessi occasionali, la sentenza della *Court of Appeal* si espresse in senso diametralmente opposto. Si vedano, da un lato: *Begum v Maran* [2020] EWHC 1846 (QB), dall'altro, *Begum v Maran (UK) Ltd* [2021] EWCA Civ 326. Riguardo alla proposta della prima bozza si vedano le opinioni, parzialmente difformi di J. VON HEIN, *Back to the Future – (Re-)Introducing the Principle of Ubiquity for Business-related Human Rights Claims*, reperibile su <https://conflictoflaws.net/2020/back-to-the-future-re-introducing-the-principle-of-ubiquity-for-business-related-human-rights-claims/>, e G. RÜHL, *Human rights in global supply chains: Do we need to amend the Rome II-Regulation?*, reperibile su <https://conflictoflaws.net/2020/human-rights-in-global-supply-chains-do-we-need-to-amend-the-rome-ii-regulation/> (visitato il 19 maggio 2021).

<sup>46</sup> Si veda, ad esempio: *Access to Justice, The EU's Business: Recommended actions for the EU and its Member States to ensure access to judicial remedy for business-related human rights impacts*, 2015, disponibile sul sito [https://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2015/02/eu\\_business.pdf](https://corporate-responsibility.org/wp-content/uploads/2015/02/eu_business.pdf), 18, legislative action 4 (visitato il 19 maggio 2021).

La versione finale della proposta di Direttiva si fa carico di contemperare le esigenze di protezione dei danneggiati con la prevedibilità *ex ante* della legge applicabile. La soluzione è di considerare le previsioni nazionali che attuano la direttiva come norme di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Roma II<sup>47</sup>. La peculiarità della proposta del Parlamento Europeo è di richiedere agli Stati membri di «provvedere affinché» le norme di attuazione siano considerate come norme di applicazione necessaria, invece di sancire direttamente una simile qualificazione. A parte questa sottigliezza relativa alla tecnica legislativa (che probabilmente deriva da scarso approfondimento del problema, non da una esplicita intenzione in tal senso), non si tratta di nulla di davvero nuovo. È ormai acclarato, infatti, che direttive dell'Unione Europea possano essere tanto rilevanti per gli interessi in gioco, da far sì che le norme nazionali di attuazione siano qualificate come di applicazione necessaria<sup>48</sup>. Inoltre, nonostante solo i casi di responsabilità extracontrattuale che perseguono interessi sociali «di portata più ampia di quelle ascrivibili a quelle della vittima» possano essere riconosciuti come di applicazione necessaria<sup>49</sup>, non può escludersi che tra essi ricadano anche norme che disciplinano relazioni tra privati, non solo quelle che coinvolgono interessi pubblici o della pubblica amministrazione.

L'importanza della norma proposta dal Parlamento Europeo è di chiarire che le norme nazionali che attuano la direttiva devono essere considerate di applicazione necessaria, senza demandare questa qualificazione al formante giurisprudenziale. Questa precisazione è opportuna perché, in linea di principio, ciascuno Stato membro è chiamato a individuare quali tra le proprie norme domestiche abbiano natura di norme di applicazione necessaria e perché il Regolamento Roma II non contiene una definizione generale di tali norme. Di conseguenza, qualora un'azione di risarcimento del danno per violazione di doveri basati sulla direttiva si incardini presso un giudice di uno Stato membro, riguardo a un danno commesso in un paese terzo, il giudice del foro dovrà applicare le norme domestiche che attuano la direttiva, non la legge del paese del danno. L'ipotesi di partenza è, ovviamente, che il diritto dei paesi europei sia più protettivo rispetto a paesi in via di sviluppo in cui il danno dovrebbe verificarsi.

Peraltro, questa soluzione potrebbe non risolvere i problemi posti da materie di confine, come appunto i termini di decadenza per le azioni di risarcimento del danno. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>50</sup>, regole processuali sulla prescrizione o la decadenza non possono essere qualificate come di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Roma II, a meno che il giudice nazionale «constati, sulla scorta di un'analisi circostanziata (...) che essa riveste un'importanza tale nell'ordinamento giuridico nazionale da giustificare che ci si discosti dalla legge applicabile (...)». Sarebbe opportuno, pertanto, che nella versione finale della direttiva venisse chiarito che tutte le norme

---

<sup>47</sup> Proposta di direttiva, art. 20. Nello stesso senso, si veda: *Corporate social responsibility (CSR) and its implementation into EU Company law* – Study requested by the JURI committee (a cura di K. Noti - F.M. Mucciarelli - C. Angelici - V. Dalla Pozza - M. Pillinini), 2020, disponibile sul sito [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL\\_STU\(2020\)658541](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2020)658541), 82 (visitato il 19 maggio 2021).

<sup>48</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-381/98, *Ingmar v Eaton*, ECLI:EU:C:2000:605: le norme nazionali che attuano gli articoli 17 e 18 della direttiva 86/653/CEE, che individuano i diritti degli agenti di commercio a seguito della cessazione del rapporto contrattuale col committente, sono di applicazione necessaria, da applicarsi ogniqualvolta l'agente presti la propria attività in uno Stato Membro.

<sup>49</sup> A. BONFANTI (nt. 20) 415.

<sup>50</sup> Corte di Giustizia dell'Unione Europea, *Da Silva Martins v Dekra Claims Services Portugal SA*, C-149/18, ECLI:EU:C:2019:84.

attuative, comprese quelle processuali e i termini di prescrizione, siano da considerarsi come di applicazione necessaria.

La soluzione di dichiarare le regole di attuazione della direttiva come di applicazione necessaria potrebbe non realizzare un pieno livellamento del campo di gioco, perché ogni Stato membro potrebbe attuare la direttiva secondo criteri e modalità autonome, trattandosi di una direttiva di armonizzazione minima, cosicché il livello di protezione dei danneggiati potrebbe variare a seconda del giudice adito. Pertanto, il funzionamento del meccanismo prescelto in larga misura dipenderà dal funzionamento delle regole sulla giurisdizione, la cui capacità di attrarre cause civili per danni arrecati da controllate o fornitori esteri è tuttora incerta, e dalla volontà dell'ordinamento del foro di qualificare le norme sulla prescrizione domestiche come di applicazione necessaria.

#### *4. Conclusioni (necessariamente provvisorie).*

Le questioni della legge applicabile, e del giudice competente, riguardo alle azioni contro società domestiche per il risarcimento di danni arrecati da società a valle della catena del valore, rappresentano molto di più di semplici problemi di diritto internazionale privato, o di diritto civile o societario. O meglio: questioni più grandi si nascondono, come spesso accade, dietro technicalità e formule giuridiche apparentemente asettiche.

In realtà, il problema che sta dietro a questi interrogativi è la rottura del nesso tra il circuito politico che presidia alla formazione delle regole che deve seguire il produttore (il paese a valle della catena del valore) e il circuito politico che regola la "testa" della produzione. Che quest'ultimo sia, comunemente, un paese democratico che al proprio interno protegge diritti dell'ambiente e del lavoro non fa che inasprire il senso di straniamento prodotto dal vedere imprese che, per evitare quelle regole, sono lasciate libere di produrre altrove.

In quest'ottica, si comprende il senso politico delle questioni di giurisdizione internazionale e legge applicabile. Il tentativo originario del Parlamento Europeo, espandendo la giurisdizione delle corti europee e dando al danneggiato la possibilità di scegliere il diritto che maggiormente lo avrebbe protetto, era forse imperfetto e impreciso sul piano tecnico, ma dettava una direzione di marcia politicamente chiara: quello iato doveva essere chiuso e i paesi europei dovevano farsi carico delle ipotesi più estreme di sfruttamento delle comunità locali, consentendo a queste ultime il diritto di avvalersi di giudici e leggi dei paesi dove risiedono i veri centri di comando sulla produzione.

La soluzione che alla fine il Parlamento Europeo ha adottato - dichiarare le regole europee come di applicazione necessaria - pur essendo limitata, dovrebbe aumentare il livello di tutela dei soggetti deboli, ossia lavoratori e comunità locali, situati nei paesi in via di sviluppo in cui si attua la produzione. Le lacune, come abbiamo visto, risiedono nella rinuncia a chiarire i dubbi di carattere giurisdizionale, che nascono dal regolamento Bruxelles I, e nel non aver precisato che tra le norme di applicazione necessaria del paese del foro devono rientrare anche le regole su prescrizione o decadenza. Si tratta, comunque, di una proposta che, facendosi carico dei vantaggi che le imprese europee traggono dalla globalizzazione, dimostra la vitalità e la complessità degli attori sociali che agiscono nelle nostre democrazie. Anche da questo punto di vista, quindi, si tratta di un segnale positivo, i cui sviluppi andranno seguiti con attenzione.